

SOS Dirigenti scolastici

Guide pratiche per affrontare i problemi quotidiani

GLI SCRUTINI NEL PRIMO E NEL SECONDO GRADO: NORMATIVA E PROCEDURA

ANNA MARIA DI FALCO

- **La valutazione del comportamento**
- **La proposta e l'assegnazione del voto**
- **L'assenza di un docente allo scrutinio**
- **Normativa di riferimento**



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

CHE COSA CAMBIA NELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, compreso l'insegnamento dell'educazione civica, sono, in ordine decrescente:

- a) ottimo
- b) distinto
- c) buono
- d) discreto
- e) sufficiente
- f) non sufficiente.



A partire da quale data

Le nuove disposizioni entreranno in vigore negli **scrutini finali dell'anno scolastico in corso 2024/2025** ma le scuole durante il secondo quadrimestre dovranno adeguare i criteri di valutazione presenti nel PTOF e nei registri elettronici per potere applicare in tempo utile il disposto dell'Ordinanza Ministeriale.

La valutazione del comportamento nella scuola primaria

espressa collegialmente dai docenti con un **giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione**, insieme al giudizio globale, alla valutazione della religione cattolica e delle attività alternative restano invariati, così come previsti nel D.Lgs. 62/2017.

La valutazione degli alunni con disabilità fa riferimento al PEI dell'alunno e la valutazione degli alunni con DSA al PDP dell'alunno di riferimento.



LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

è disciplinata dal decreto legislativo 62/2017 e si esprime attraverso voti in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento in ciascuna disciplina di studio. La valutazione in decimi è integrata da un giudizio sintetico descrittivo che evidenzia gli aspetti del percorso formativo. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e dell'attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti, è effettuata su una nota separata mediante giudizi sintetici. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Il comportamento, relativamente al **primo quadrimestre** dell'a.s. in corso, 2024/2025, è valutato attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, **nel secondo quadrimestre si applica la legge 150/2024 che ha ridefinito la valutazione del comportamento, che viene espressa in decimi e accompagnata da una descrizione dettagliata.**

Un voto inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato del primo ciclo.



LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

- D.Lgs. 62/2017, che per la scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione dell'esame di Stato, fa riferimento al D.P.R. 122/2009.
- Legge 150/2024, che apporta modifiche significative a queste normative.

Nella scuola secondaria di secondo grado, la valutazione intermedia e finale avviene con voti in decimi assegnati collegialmente dal consiglio di classe.

La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è stata ridefinita dalla Legge 150/2024:

- nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INFLUISCE SUL CREDITO SCOLASTICO

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello **scrutinio finale** può essere attribuito **se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.**



LA PROPOSTA E L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO

SCUOLA PRIMARIA

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con **deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.**

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, compresi i



docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, **forniscono preventivamente ai docenti della classe** elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.



L'ASSENZA DI UN DOCENTE ALLO SCRUTINIO

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale deve far registrare la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere, in quanto è **un organo collegiale giudicante perfetto**.

Se un docente è assente per malattia o per permesso per gravi motivi personali o familiari o per congedo di maternità, matrimonio o altro deve essere **sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio nell'istituto e la sostituzione deve essere verbalizzata**.

Il docente nominato dal dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini non della propria classe ha diritto al compenso per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, a carico del fondo di istituto.

Se nell'istituto non vi sono docenti della stessa materia, o aventi titolo ad insegnarla, lo scrutinio va rimandato ad altra data.

Se lo scrutinio non può essere rimandato il dirigente dovrà procedere a una nomina attingendo alla graduatoria dei supplenti.



Il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è presieduto dal dirigente oppure, in sua assenza, da un docente, da lui delegato, purché componente del consiglio.

Il docente delegato a presiedere la seduta non potrà essere contemporaneamente anche segretario e, quindi, dovrà nominare un segretario verbalizzante tra i componenti dello stesso consiglio di classe.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- Decreto legislativo 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- O.M. emanata dal MIM il 9 gennaio 2024 sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, che apporta modificazioni al decreto legislativo 62/2017.